

**Tribunale Ordinario di Pescara**

Verbale di udienza

All'udienza del 22/01/2025

Innanzi al giudice dr. Stefania Ursoleo è stata chiamata la causa iscritta al **N.r.g.a.c. 714/2024**

Per la Sig.ra C.F., comparsa personalmente, è presente l'Avv. G.F.D.G., il quale si riporta ai propri scritti difesivi, in particolare all'atto di opposizione introduttivo, reiterando le seguenti eccezioni: 1) difetto di legittimazione attiva e carenza di titolarità del debito ceduto; 2) carenza di legittimazione attiva e/o difetto di titolarità del credito azionato dalla I.S. s.p.a.; 3) opponibilità dell'asserita operazione di cessione di crediti in blocco per omessa iscrizione del contratto di cessione nel registro delle imprese; 4) nullità dello schema ABI; 5) nullità parziale delle fideiussioni presuntivamente sottoscritte dai sigg.ri C.F. e C.A. e la decadenza della banca convenuta dalla facoltà di agire nei confronti dei fideiussori; 6) nullità delle fideiussioni presuntivamente sottoscritte dai sigg.ri C.F. e C.A. quali persone fisiche e, dunque, consumatori. Insiste, pertanto, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'insussistenza della qualità di creditrice in capo alla I.S. s.p.a. per tutte le motivazioni di cui alle premesse dell'atto introduttivo e, in ogni caso, il difetto di legittimazione in capo alla medesima; NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: - dichiarare, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato per tutti i motivi esposti nelle premesse, ed, in ogni caso: NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: -1) accertare e dichiarare la inefficacia e risoluzione delle fideiussioni rilasciate dai sigg.ri C.F. e C.A. in favore della presunta debitrice principale, per tutti i motivi sopra esposti in premessa; -2) accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate dai sigg.ri



C.F. e C.A. a garanzia del debito assunto dalla debitrice principale per tutte le motivazioni meglio evidenziate in premessa; -3) accertare e dichiarare in relazione ai contratti di fideiussione la decadenza della creditrice dall'azione ex. art. 1957 nei confronti dei siggri C.F. e C.A.;

- IN VIA SUBORDINATA - in considerazione dell'ammissione al passivo del fallimento I.C. s.r.l. del credito di cui al precetto opposto, dichiarare quest'ultimo nullo e/o inefficace nei confronti della Sig.ra C.F. - IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di lite.

E' presente per la I.S. S.p.A., mandataria di B.C. S.p.A., in sostituzione dell'Avv. F.F., l'Avv. G.B., il quale, nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi e, in particolare, alle note conclusive depositate, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e per il rigetto delle avverse richieste.

I procuratori delle parti chiedono che la causa venga decisa.

IL GIUDICE

Dà lettura della sentenza.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 714/2024 R.A.C.C.

TRA

C.F. (c.f.: ...), rappresentata e difesa dall'Avv. G. F. D. G., giusta procura in atti;

-OPPONENTE-

E

I.S. S.P.A., in nome e per conto della B. C. S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. F. F., come da mandato in atti;

-OPPOSTA-

Oggetto: opposizione a precetto.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 22.1.2025, all'esito della discussione, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, C.F. ha proposto opposizione al precetto, notificato da I.S. spa, con il quale le era stato intimato, in qualità di fideiussore, il pagamento della somma complessiva di €127.018,48, oltre interessi e spese legali, in forza del titolo esecutivo dato dalla sentenza n. 2272/2015 del Tribunale di Pescara, con la quale l'opponente, appunto nella sua qualità di fideiussore della società I.C. S.R.L., era stata condannata al pagamento, in favore della B. C. S.p.a. “della somma di € 46.791,70, con interessi nella misura del 10% e comunque nel limite del tasso soglia tempo per tempo vigente riferito alle aperture di credito in conto corrente per importi superiori a € 5.000,00 dal 2.4.2009 al saldo”.

Ha eccepito l'attrice 1) il difetto di legittimazione attiva di I.S. spa, avendo quest'ultima agito quale cessionaria di B. C. spa senza fornire alcuna prova dell'avvenuta cessione del credito, 2) la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, 3) la nullità della fideiussione con riferimento alla normativa consumeristica.

Sulla scorta di queste eccezioni, ha così concluso:



- NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:

- *dichiarare, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato per tutti i motivi esposti nelle premesse, ed, in ogni caso:*

NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:

-1) *accertare e dichiarare la inefficacia e risoluzione delle fideiussioni rilasciate dai sigg.ri C.F. e C.A. in favore della presunta debitrice principale, per tutti i motivi sopra esposti in premessa;*

-2) *accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate dai sigg.ri C.F. e C.A. a garanzia del debito assunto dalla debitrice principale per tutte le motivazioni meglio evidenziate in premessa;*

-3) *accertare e dichiarare in relazione ai contratti di fideiussione la decadenza della creditrice dall'azione ex. art. 1957 nei confronti dei siggri C.F. e C.A.;*

- IN VIA SUBORDINATA

- *in considerazione dell'ammissione al passivo del fallimento I.C. s.r.l. del credito di cui al precetto opposto, dichiarare quest'ultimo nullo e/o inefficace nei confronti della Sig.ra C.F.*

- IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di lite.

Si è costituita in giudizio I.S. spa in nome e per conto di B. C. spa, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 22.1.2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la causa è stata decisa come segue.

I motivi di opposizione sono infondati.

Quanto al preteso di difetto di titolarità attiva del credito da parte di I.S. spa quale cessionaria di B. C. spa, si rileva che il titolo esecutivo qui azionato ha deciso sull'opposizione al d.i. dato in favore di B. C. spa, quale titolare del credito, e, in questo giudizio, la titolarità del credito è affermata essere sempre di B. C. spa, agendo qui I.S. spa, non quale cessionaria -non essendo avvenuta alcuna cessione né operazione di cartolarizzazione-, ma solo "in nome e per conto" della creditrice B. C. spa.

Pertanto, l'eccezione appare infondata.

Quanto alle ulteriori eccezioni di nullità della fideiussione, è appena il caso di evidenziare che presupposto del processo di esecuzione è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione, sicchè, in sede di opposizione a precetto assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia (Cass. Ord. 15 maggio 2017, n. 11989); in particolare, "attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella



sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 20.9.2000 n. 12664); ancora: “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. 3277 del 2015), fermo il mero vaglio, da parte del giudice dell'opposizione, della persistenza della validità del titolo (ad es. perché in ipotesi venuto meno per effetto di una pronuncia emessa in grado successivo) ovvero di quei fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (ad. es. pagamento): cfr., in senso simile, Cass. 3619 del 2014; Cass. 27 gennaio 2012, n. 1183; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850).

Pertanto, i motivi di opposizione inerenti presunti profili di nullità della fideiussione sono inammissibili.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri dello scaglione di riferimento del dm 147/22 (da 52 mila euro a 260 mila euro), con esclusione della fase istruttoria, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione a precetto;
- condanna l'opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in €. 10.717,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.

Pescara, 22.1.2025.

Il giudice

-dott. Stefania Ursileo-

